

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2005

recante modifica della decisione 2005/263/CE che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada

[notificata con il numero C(2005) 3565]

(I testi in lingua inglese, lituana e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/903/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare preventivamente alla Commissione, per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati della direttiva, le deroghe che intendono applicare.
- (2) La direttiva 2003/28/CE della Commissione ⁽²⁾ ha modificato gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE. A norma della direttiva 2003/28/CE, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni nazionali entro il 1° luglio 2003, giacché la scadenza dei termini di applicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE era fissata al 30 giugno 2003.
- (3) Alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 il loro intento di adottare disposizioni in deroga alla direttiva 94/55/CE. Con decisione 2005/263/CE, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di

merci pericolose su strada ⁽³⁾, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad adottare disposizioni in deroga a quelle contenute negli allegati I e II della decisione.

- (4) Entro il 31 dicembre 2004, la Svezia, il Regno Unito e la Lituania hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di adottare nuove deroghe e di modificare le deroghe in vigore a essi applicabili di cui agli allegati I e II della decisione 2005/263/CE. La Commissione ha approvato le notifiche dopo averne verificato la conformità con le condizioni stabilite nell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE. Gli Stati membri interessati devono pertanto essere autorizzati ad adottare le deroghe notificate.
- (5) È pertanto necessario modificare gli allegati I e II della decisione 2005/263/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/263/CE è modificata come segue:

- 1) L'allegato I è modificato per mezzo delle deroghe elencate nell'allegato I della presente decisione.
- 2) L'allegato II è modificato per mezzo delle deroghe elencate nell'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/111/CE della Commissione (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 85 del 2.4.2005, pag. 58.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

ALLEGATO I

Deroghe concesse agli Stati membri per piccole quantità di determinate merci pericolose

REGNO UNITO

RO-SQ 15.1 (modificato)

Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole (E1).

Riferimento all'allegato della direttiva: Gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo (un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da un individuo; in un veicolo o veicolo di trasporto su rotaie non oltre 500 rivelatori di fumo per uso domestico con un'attività individuale che non supera i 40 kBq; o in un veicolo o veicolo di trasporto su rotaie non oltre cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con un'attività individuale che non supera i 10 GBq).

Osservazioni: Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando l'ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

RO-SQ 15.2 (modificato)

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (non della classe 7) come specificato al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzione da taluni obblighi per determinate quantità per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Contenuto della normativa nazionale: Il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

Osservazioni: Tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato se è coinvolta la distribuzione locale.

RO-SQ 15.3 (modificato)

Oggetto: Trasporto di cilindri metallici leggeri per uso nelle mongolfiere tra il luogo di gonfiaggio e il luogo di lancio o atterraggio (E3).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi alla costruzione e al collaudo di contenitori per gas.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(15).

Contenuto della normativa nazionale: consente il trasporto di cilindri non conformi alle norme ADR per il trasporto delle merci n. ONU 1011, 1965 e 1978, con il rispetto di rigorosi requisiti nel campo dell'aviazione.

Osservazioni: Le bombole di gas per uso nelle mongolfiere sono progettate in modo da essere il più leggere possibile e ciò impedisce l'ottemperanza con gli obblighi specifici. La bombola media per mongolfiera ha una capacità di 70 litri e la più grande non supera i 90 litri. Non si trasportano più di 5 bombole al contempo.

RO-SQ 15.4 (modificato)

Oggetto: Esenzione dagli obblighi relativi all'attrezzatura antincendio per i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi ai veicoli che trasportano attrezzatura antincendio.

Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Contenuto della normativa nazionale: elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (n. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Prevede obblighi meno severi nel caso in cui sia trasportato un numero ristretto di colli.

Osservazioni: Nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non è attinente al trasporto dei materiali n. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che possono spesso essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

RO-SQ 15.5 (modificato)

Oggetto: Distribuzione a dettaglianti o utenti di merci nel loro imballaggio interno (ad esclusione di quelli delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all'utente finale (N1).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci previste nella Schedule 3 della normativa succitata.

Osservazioni: Le disposizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utente o dal dettagliante all'utente finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio siano trasportate senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un'operazione di distribuzione.

RO-SQ 15.6 (modificato)

Oggetto: Movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti 5 e 7-9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'utilizzazione e ai veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Contenuto della normativa nazionale: le norme non si applicano al trasporto di cisterne di immagazzinamento nominalmente vuote.

Osservazioni: La movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose»: in pratica le disposizioni dell'ADR non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

LITUANIA

RO-SQ 20.1 (nuovo)

Oggetto: Adozione di RO-SQ 15.8.

Riferimento alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella repubblica di Lituania).

ALLEGATO II

Deroghe concesse agli Stati membri per il trasporto locale limitato al proprio territorio

SVEZIA

RO-LT 14.12 (nuovo)

Oggetto: Trasporto dei fuochi d'artificio n. ONU 0335.

Riferimento all'allegato della direttiva: allegato B, sezione 7.2.4, V2 (1).

Contenuto dell'allegato della direttiva: norme per l'uso di veicoli EX/II e EX/III.

Riferimento alla normativa nazionale: Appendice S — Norme specifiche per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada conformemente alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Contenuto della normativa nazionale: nel caso di trasporto di fuochi d'artificio n. ONU 0335, la norma speciale V2 (1) del punto 7.2.4 si applica esclusivamente per un contenuto esplosivo netto superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che i fuochi d'artificio siano stati assegnati alla categoria n. ONU 0335 conformemente alla tabella di classificazione per i fuochi d'artificio, utilizzata quando non sono disponibili dati a seguito di test, di cui alla sezione 2.1.3.5.5 della quattordicesima versione riesaminata delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

L'assegnazione avviene con l'accordo delle autorità competenti. Viene effettuata una verifica dell'assegnazione sull'unità di trasporto.

Osservazioni: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato a due brevi periodi dell'anno, cioè il periodo delle festività di Capodanno e il periodo di fine aprile/inizio maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può avvenire senza gravi difficoltà per mezzo dell'attuale dotazione di veicoli con omologazione EX, ma la distribuzione dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti di vendita e il trasporto degli articoli resi ai depositi è limitata a causa della scarsità di questo tipo di veicoli. I vettori non sono interessati all'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne la spesa. Ciò mette a rischio la sussistenza degli speditori dei fuochi d'artificio perché non riescono a immettere sul mercato i loro prodotti.

Per usufruire di tale deroga, è necessario che la classificazione dei fuochi d'artificio sia stata fatta sulla base dell'elenco di cui alle raccomandazioni ONU, così da disporre della classificazione più aggiornata.

Una deroga di tipo simile è prevista per i fuochi d'artificio n. ONU 0336 nella norma speciale 651, sezione 3.3.1 di ADR 2005.

LITUANIA

RO-LT 20.1 (nuovo)

Oggetto: Adozione di RO-LT 4.1.

Riferimento alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella repubblica di Lituania).

RO-LT 20.2 (nuovo)

Oggetto: Adozione di RO-LT 4.2.

Riferimento alla normativa nazionale: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 «Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje» (Risoluzione governativa n. 337, del 23 marzo 2000, sul trasporto di merci pericolose su strada nella repubblica di Lituania).
